

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3714 del 07/08/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - POLICLINICO DI MODENA (Imp. v. del Pozzo n.71) MODENA. Rif. Prot. n. 190343/2019759 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 19776/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3837 del 07/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - POLICLINICO DI MODENA (Imp. v. del Pozzo n.71) MODENA.

Rif. Prot. n. 190343/2019759 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 19776/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – POLICLINICO DI MODENA, avente sede legale in comune di Modena, v. del Pozzo n. 71, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. del Pozzo n. 71, in data 24/06/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/06/2019 con prot. n. 100692, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico (invariato);

Inoltre, con la medesima istanza l'Azienda chiede:

la voltura di alcune emissioni di Cappe da Laboratorio (ex E1 Diagnosi e Medicina legale – ex E1, 2, 3 Oncologia Ematologia), rinominate E51, 49, 50 e 52 e attualmente autorizzate dalla Provincia di Modena con Det. n.120 del 13/05/2013 successiva sostituita dalla Det. n.162 del 18/03/2015 rilasciate all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la rettifica di alcuni punti della autorizzazione precedente, DET. 158/2016,

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività ospedaliera;

In data 19/08/2019, con nota prot. n. 128691, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 24/12/2019 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 197952;

In data 28/01/2020, con nota prot. n. 13400, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, vista la nota del Gestore del Servizio Idrico integrato Hera spa, 5405 del 21/01/2020, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 11/02/2020 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 22087;

E' pervenuta inoltre documentazione integrativa volontaria assunta agli atti in data 13/03/2020 con prot. 40721;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 10/02/2016;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 34254 del 05/02/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena, come da nota tecnica prot. n. 16509 03/02/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico con prescrizioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 32133 del 06/04/2020 e integrato con nota prot. 49396 del 10/06/2020;
- parere tecnico con prescrizioni in merito agli scarichi in pubblica fognatura espresso dal Comune di Modena, prot. n. 177298 del 17/07/2020, richiamando il parere di Hera Spa sopra citato;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 10/02/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013, e la **voltura** delle emissioni specificate in premessa attualmente autorizzate all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - POLICLINICO DI MODENA per l'impianto ubicato in comune di MODENA , V. del Pozzo n. 71, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 158 del 10/02/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 10/08/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura

competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - POLICLINICO DI MODENA (Imp. v. del Pozzo n.71)
MODENA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali nella pubblica fognatura – Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura – Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

L'Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena - Policlinico, nell'insediamento di Modena, Largo Del Pozzo 71, svolge attività ospedaliera, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione di Arpae-SAC di Modena n. 158 del 10/02/2016, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai reparti di degenza, dai laboratori di analisi, dagli impianti di osmosi inversa e dai controlavaggi delle resine degli impianti di addolcimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nel Cavo Minutara e nella Fossa Scoladora che sono classificati come fognatura ai sensi del Regolamento dei servizi di fognatura del Comune di Modena;
- le acque reflue provenienti dal fabbricato in cui si trova il Centro Oncologico Modenese, previo -passaggio in fosse biologiche, sono convogliate nel Cavo Minutara;
- le acque reflue provenienti dal fabbricato in cui si trova il reparto di Medicina Nucleare, previo trattamento in vasca di decantazione, sono convogliate nel Cavo Minutara;
- le acque meteoriche provenienti dai pluviali sono convogliate tramite rete mista nel Cavo Minutara e nella Fossa Scoladora;
- le acque reflue provenienti dai controlavaggi delle resine degli impianti di addolcimento a servizio della Centrale Termica e della Centrale Frigo (con portata rispettivamente di 0,5 mc/die e 6,5 mc/die) sono convogliate tal quali nella Fossa Scoladora;
- le acque di raffreddamento delle torri evaporative (con portata di 120 mc/die) sono convogliate tal quali nella Fossa Scoladora;
- le acque meteoriche ricadenti sull'area adibita a isola ecologica sono raccolte tramite condotta dedicata e sono recapitate in una vasca di decantazione e disoleazione che tratta i primi 5 mm di pioggia. Le acque reflue in uscita dalla vasca di trattamento, unitamente a quelle di seconda pioggia, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Marzabotto;
- per le acque reflue provenienti dalla palazzina Malattie Infettive è presente un impianto di disinfezione degli scarichi che viene attivato solo in caso di epidemie di malattie particolarmente pericolose.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dai reparti di degenza, dai laboratori di analisi, dagli impianti di osmosi inversa, dai controlavaggi delle resine degli impianti di addolcimento, compresi quelli a servizio della Centrale Termica e della Centrale Frigo sono classificabili come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque di raffreddamento delle torri evaporative sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Con la domanda di modifica dell'AUA l'Azienda intende effettuare:

- 1) la realizzazione di una palazzina di 5 piani in cui sarà trasferito il reparto Materno-Infantile e dalla quale si origineranno i seguenti scarichi:
 - Acque nere: derivanti dai servizi igienici dei reparti degenza e trattate tramite fossa biologica.
 - Acque grigie: derivanti dai lavandini dei servizi igienici dei reparti degenza e trattate tramite degrassatore.
 - Acque tecnologiche: derivanti dai controlavaggi delle resine di un impianto di addolcimento (0,5 mc/gg) e da un impianto a osmosi inversa (2 mc/gg), entrambi a servizio del nuovo reparto.

Per quanto riguarda il nuovo reparto Materno-Infantile sono previste due reti di raccolta separate per acque reflue e acque meteoriche, con recapiti distinti nella fognatura esistente.

2) il trasferimento dei laboratori centralizzati dal primo piano della palazzina identificata con la lettera N, nella planimetria allegata all'istanza di AUA, al piano rialzato dell'edificio identificato con la lettera P nella medesima planimetria. A seguito di tale trasferimento è prevista l'installazione, al piano semiinterrato della palazzina P, di un impianto di pre-trattamento biologico con modulo MBR in cui verranno trattati i reflui prodotti dall'utilizzo/pulizia delle apparecchiature del laboratorio, reflui che fino a oggi venivano invece raccolti in apposite taniche/contenitori ed erano conferiti come rifiuto a ditte autorizzate. Le acque di laboratorio, dopo il trattamento nel depuratore, saranno conferite alla rete mista interna all'insediamento e verranno poi scaricate in pubblica fognatura nel punto di allaccio identificato come S3.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dal nuovo edificio dove risiederà il reparto Materno-Infantile sono classificabili come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, rilasciata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 158 del 10/02/2016.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le integrazioni prot. 197952 del 24/12/2019, prot. 22087 del 11/02/2020, prot. 40721 del 13/03/2020.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere tecnico con prescrizioni con prot. 32133 del 06/04/2020, integrato con prot. n. 49396 del 10/06/2020, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, specificando tra l'altro che:

"Si precisa in merito alla modifica richiesta di trattamento dello scarico del laboratorio che tale scarico debba rispettare la Tab. 1 DGR 1053/03 a monte di ogni trattamento e che non vi sia uno scarico superiore a 15 mc giorno.

Si specifica inoltre che non risulta alla scrivente esistano impianti MBR a fanghi attivi su tale tipologia di scarico (solo scarico da laboratorio clinico all'interno della struttura ospedaliera) in altre strutture ospedaliere emiliane. Inoltre nel caso non fossero rispettati i limiti autorizzati tali scarichi devono essere conferiti come rifiuti sanitari. "

Il Comune di Modena con prot. n. 177298 del 17/7/2020 in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici ha espresso parere specificando tra l'altro che:

"Il parere formulato da Hera spa, confermando la configurazione degli scarichi di cui alla AUA del 2016, di fatto è contrario allo scarico in pubblica fognatura, con le modalità proposte dal richiedente, dei reflui di tipo industriale originati presso i nuovi laboratori centralizzati. Il gestore è invece favorevole al conferimento, in pubblica fognatura, degli scarichi di laboratorio che abbiano le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, caratteristica che tuttavia tali nuovi scarichi non possiedono.

A tale proposito si evidenzia che solitamente i laboratori di analisi prevedono lo smaltimento come rifiuto dei reflui contenuti nei campioni di analisi ed il recapito in pubblica fognatura dei soli reflui derivanti dal lavaggio delle attrezzature e della vetreria utilizzata nel laboratorio. Tale pratica evita la necessità di installare un impianto di trattamento complesso per la cui gestione occorre personale preparato ed adeguatamente formato a fronteggiare malfunzionamenti che potrebbero comportare anche situazioni di disagio (come ad esempio miasmi) che in un contesto particolare come quello ospedaliero potrebbero risultare ancora più fastidiosi; tale soluzione inoltre assicura maggior tutela per la pubblica fognatura.

Il Comune di Modena esprime:

1. parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal nuovo edificio che ospiterà il reparto maternità-infantile e di conseguenza parere favorevole alla modifica sostanziale della AUA vigente con riferimento a tali nuovi scarichi;

2. parere contrario allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale originate dall'utilizzo e pulizia delle apparecchiature dei nuovi laboratori centralizzati che verranno trasferiti nell'edificio P;

3. parere favorevole alla modifica sostanziale della vigente AUA con riferimento agli scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dai nuovi laboratori nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere prot. 32133 del 06/04/2020 di Hera S.p.A..

Ciò premesso, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03 si classificano le acque reflue provenienti dai nuovi laboratori (lavaggio delle attrezzature e della vetreria utilizzata nel laboratorio) e successivamente confluenti in pubblica fognatura come “acque industriali assimilate alle domestiche”.

Nel caso non fossero rispettati i limiti autorizzati, tali reflui devono essere conferiti come rifiuti sanitari.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il Direttore della Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena Policlinico, per l'insediamento di Modena, Largo Del Pozzo 71, a scaricare le “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, le “acque reflue industriali” e le “acque di prima pioggia” derivanti dall'attività ospedaliera nel Cavo Minutara e nella Fossa Scoladora, classificati come fognatura ai sensi del Regolamento dei servizi di fognatura del Comune di Modena, e nella pubblica fognatura di Via Marzabotto, secondo la documentazione tecnica allegata all'istanza di AUA e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente, **a monte di ogni trattamento depurativo**, i limiti quali – quantitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 3) **Lo scarico del nuovo laboratorio deve rispettare la Tab. 1 DGR 1053/03 a monte di ogni trattamento ed il volume di scarico non potrà essere superiore a 15 mc giorno;**
Entro 3 mesi dall'attivazione dello scarico delle acque reflue del laboratorio dovrà essere trasmesso alla competente ARPAE SAC di Modena, al Comune di Modena ed al gestore HERA spa un referto analitico dello scarico delle acque reflue del laboratorio comprovante il rispetto della Tab. 1 DGR 1053/03 (prelievo a monte di ogni sistema di trattamento).
Nel caso non fossero rispettati i limiti autorizzati, tali reflui devono essere conferiti come rifiuti sanitari.
- 4) I pozzetti di prelievo campioni dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo
- 5) A cura dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena Policlinico dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e della vasca di decantazione e disoleazione tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 6) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE-Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

AZIENDA OSPEDALIERO–UNIVERSITARIA DI MODENA (Imp. V. del Pozzo 71 c/o Ospedale Policlinico di Modena) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A- PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Arpae-sac Modena con AUA Determinazione della n.158 del 10/02/2016 per modifiche da realizzazione, presso l'Ospedale Policlinico di Modena, in v. Del Pozzo n. 71.

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, svolgente attività ospedaliera, intende modificare gli impianti ubicati in comune di MODENA, V. del Pozzo 71, c/o l'Ospedale Policlinico di Modena;

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al suap in data 24/96/2019 e pervenuta ad Arpae il 26/06/2019, integrata il 24/12/2019, il 11/02/2020 e il 13/03/2020 nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e risulta:

- l'innalzamento della quota delle emissioni nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 33, 34 e 35 rispetto a quanto autorizzato;
- la presa in carico delle Emissioni di cappe di laboratorio di competenza UNIMORE che saranno denominate E 49, 50, 51,e 52;
- la realizzazione di nuovi punti di emissione: E41, 42, 43 (ex 36), 44 e 48 (cappe e armadi aspirati di Laboratorio), E46 e 47 (ricambi aria ambiente);
- la realizzazione di un nuovo generatore di emergenza E45 GE.

C- ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di MODENA con prot. n.34254 del 05/02/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n.16509 del 03/02/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

In sede istruttoria è stato considerato che dopo l'adozione dell'Autorizzazione n.158 10/02/2016, sono intervenute rilevanti modifiche normative ed in particolare il DLgs 183/2017, che ha ampliato la platea delle attività escluse da obbligo di autorizzazione alle emissioni compresi, incondizionatamente, i Laboratori di analisi e ricerca e ha stabilito valori limite di emissione per i Medi impianti di combustione, valori limite ai quali l'Azienda ospedaliera risulta già conformata.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di MODENA, V. del Pozzo 71 c/o Ospedale Policlinico di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 CENTRALE TERMICA (generatore 1 a gas metano, di potenza pari a 5,200 MWt, per produzione di calore - Medio impianto di combustione)

portata massima	8740	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 CENTRALE TERMICA (generatore 2 a gas metano, di potenza pari a 5,200 MWt, per produzione di calore - Medio impianto di combustione)

portata massima	8740	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 CENTRALE TERMICA (generatore 3 a gas metano, di potenza pari a 2,800 MWt, per produzione di calore - Medio impianto di combustione)

portata massima	4560	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3% :		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 CENTRALE TERMICA (generatore 4 a gas metano, di potenza pari a 1,453 MWt, per produzione di vapore - Medio impianto di combustione)

portata massima	2417	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3% :		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 CENTRALE TERMICA (generatore 5 a gas metano, di potenza pari a 1,453 MWt, per produzione di vapore - Medio impianto di combustione)

portata massima	2417	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3% :		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - COGENERATORE 9 (motore Jenbacher a combustione interna a 4 tempi, ad accensione comandata, alimentato a gas naturale, di potenza introdotta pari a 7,574 MWt, per produzione energia elettrica e acqua calda - Medio impianto di combustione)

portata massima	13920	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 5%:		
Polveri totali	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	300	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CATALIZZATORE OSSIDATIVO

(*) Limiti automaticamente rispettati vista l'alimentazione con gas naturale

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 GE CABINA 1 – Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 2,628 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 GE CABINA 2 GR.2.1 Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 1,712 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 GE CABINA 2 GR.2.2 Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 1,712 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 GE CABINA 3 Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 1,712 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 GE CABINA 4 Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 1,712 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 GE CABINA 5 Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 2,730 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 GE CABINA CT Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 1,712 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 GE CABINA APR Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 2,730 MWt - Medio impianto di combustione (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 45 GE CABINA REP. MATERNO INFANTILE Generatore di emergenza. Motore a gasolio di potenza termica nominale di 2,770 MWt - Medio impianto di combustione (**)

*(**) Medi impianti di combustione funzionati per circa 30 ore/anno, esentati dall'applicazione dei valori limite di cui all'Allegato I, alla Parte quinta del DLgs 152/06, ai sensi del punto 15 dell'art.273-bis del citato decreto.*

SFIATI E RICAMBI ARIA

Emissioni esclusivamente adibite alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

PUNTI DI EMISSIONE N. da 15 a 32 - SALE E REPARTI

PUNTO DI EMISSIONE N. 46-47 - REPARTO MATERNO INFANTILE

LABORATORI:

Attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico

PUNTI DI EMISSIONE N. 33-34-35 – LABORATORI PREPARAZIONE FARMACI ONCOLOGICI

PUNTI DI EMISSIONE N. 37-38 – MEDICINA NUCLEARE

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – VIROLOGIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 40-41 – FARMACIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 42-43 – MEDICINA NUCLEARE

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – LABORATORIO GENOMICA - COM

PUNTO DI EMISSIONE N. 48 – MATERNO INFANTILE

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 – LABORATORIO EMATOLOGIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 50 – ISTOPATOLOGIA EMATOLOGICA

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 – LABORATORIO ISTOPATOLOGIA

Prescrizioni

- Le emissioni nn. 33, 34, 35, 37, 38, 41 e 42 devono essere dotati di filtri assoluti; la emissioni nn.39 e 40 devono essere dotati di adsorbitori a carboni attivi.

- Relativamente ai Medi impianti di combustione, **a partire dal 01/01/2020** il Gestore:

1) archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06;

2) dota gli impianti di sistema di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

- **Entro il 31 marzo 2020** il gestore degli impianti procede ad eseguire autocontrolli periodici delle Emissioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

PRESCRIZIONI PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax,

posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente-, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno **annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5** (per tutti Portata, Ossidi di Azoto e Monossido di Carbonio) e **6** (Portata, Polveri, Ossidi di Azoto e Monossido di Carbonio).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE Modena – Sez. Prov.le di Modena entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

AZIENDA OSPEDALIERO–UNIVERSITARIA DI MODENA (Imp. V. del Pozzo 71 c/o Ospedale Policlinico di Modena) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

B-PARTE DESCRITTIVA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, nel sito in Largo del Pozzo n.71 a Modena, svolge attività ospedaliera.

La valutazione di impatto acustico presentata in data 23/10/2014 dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, documenta il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico relativamente alle sorgenti di rumore presenti nell’area ospedaliera ed esamina in modo previsionale l'impatto sulle residenze limitrofe determinato dagli impianti di trigenerazione e centrale termica in fase di realizzazione e dall’impianto centrale frigo in fase di adeguamento.

L’Azienda è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Modena (MO), v. del Pozzo n,71, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della i ARPAE-SAC di Modena n.158 del 10/02/2016 per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico, l’esercizio dell’attività comporta l’uso di sorgenti di rumore; si avrà pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: attrezzature tecnologiche a servizio del complesso adibito a cura e degenza (ventilanti, estrattori di aria, UTA, compressori, frigoriferi, pompe...), centrale termica, impianto di trigenerazione, centrale frigo, traffico indotto.

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00) e notturno (22:00 – 06:00);

- l'area relativa agli edifici adibiti a degenza e luogo di cura unitamente alle aree esterne di fruizione delle persone si collocano in classe I con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 50 dBA e 40 dBA; le aree adibite a servizi si collocano in classe III con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi distano circa 30 m dal confine sud dell'area e si collocano in classe III "Aree di tipo misto", con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona presso il confine dell'area; i livelli sonori previsionali sono compatibili con il rispetto dei valori limite differenziale presso i ricettori residenziali considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Centro – Modena prot. n. 12533 del 06/10/2015;

visto il parere del Comune di Modena, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 137197 del 13/10/2015;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda del 24/06/2019, una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente con la quale dichiara il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. .

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato, posto in comune di Modena, via Del Pozzo n. 71 c/o Ospedale Policlinico di Modena, delle sorgenti di rumore a servizio della AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.

Qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

In corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.